



DISCIPLINARE DI GARA

G16707 - SGa 25_835 Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 71 del D.lgs. n. 36/23, per l'affidamento del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da ricerca medica, biologica, veterinaria e similari.

CIG B5A86A53FE

CUI S80012650158202400001

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2025, questa Amministrazione ha approvato l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da ricerca medica, biologica, veterinaria e similari, per un periodo di 3 (tre) anni, con eventuale opzione di ulteriori 2 (due) anni.

➤ Normativa applicata

Si precisa che verrà applicata la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici, di seguito Codice*) e ss.mm.ii., in quanto normativa applicabile alla data di pubblicazione del Bando.

➤ Procedura di gara e Criterio di valutazione delle offerte

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

➤ Piattaforma di accesso alla procedura

Ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta mediante la **piattaforma telematica 'Appalti&Contratti e-Procurement'** utilizzata dall'Università degli Studi di Milano e accessibile all'indirizzo <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

➤ Ulteriori informazioni

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 2 dell'Allegato I.01, i CCNL applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere quelli identificati con i seguenti codici CNEL (art. 16 quater del D.L. 76/20):

Codice CNEL	Denominazione contatto
C064	Metalmeccanico
C100	aziende e società cooperative settore autodemolizione, smaltimento, recupero, trasporto, riciclaggio e trasformazione
H01I	Commercio e terziario
I14A	Autotrasporti, merci, logistica e affini
I14M, I155	Trasporti e logistica



I14B, I14H	Logistica, trasporto merci e spedizioni
I141	Trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie
I100	Logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)
I145	Cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio
K574	Multiservizi
V716	Lavoratori dipendenti delle aziende e cooperative esercenti attività di Multiservizi, Pulizie, Logistica, Trasporti e Spedizioni, Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi
V713	Commercio, distribuzione, servizi, terziario e trasporti

La **Responsabile Unica del Progetto** (di seguito: la RUP) - ai sensi dell'art. 15 del Codice - è l'Ing. Irene Bonera, Dirigente della Direzione Edilizia e Sostenibilità dell'Università degli Studi di Milano.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegata della Direzione Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Milano.

➤ **Termini**

La procedura è stata inviata ad ANAC per la pubblicazione in data 14/02/2025 al fine di provvedere alle pubblicazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 84 e 85 del Codice.

Il bando viene pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e piattaforma di gestione gara Ubuy, ex art. 85 del Codice.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore **10:00 del giorno 11/03/2025**.

In virtù di quanto statuito all'art. 17, c. 3, del Codice e dal relativo Allegato I.3, la procedura deve concludersi nel termine di 9 mesi dalla data di pubblicazione del Bando, con estensione di un ulteriore mese aggiuntivo qualora intervenga la fase di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 del Codice o il controllo della manodopera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 9, e 110.

Si precisa che l'operatore economico, partecipando alla presente procedura:

- accetta l'eventuale avvio anticipato delle prestazioni - ex art. 17, comma 8, del Codice;
- prende atto che, in ragione della scadenza dei contratti in essere e della necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità, l'avvio delle prestazioni è stimato per il **1° giugno 2025**.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo della **piattaforma telematica 'Appalti&Contratti e-Procurement'**.

La piattaforma è certificata in conformità alle regole tecniche stabilite dall'AGID d'intesa con l'ANAC e consente quindi l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (art. 26 del Codice).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di registrazione e di utilizzo della Piattaforma di cui sopra.

Ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 92, comma 2, lettera c), del Codice, in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione mediante avviso sul proprio sito istituzionale alla pagina di dettaglio dedicata alla presente procedura di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Si precisa che qualora il malfunzionamento dovesse essere determinato da disservizi legati all'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), la Stazione Appaltante provvederà a comunicare agli Operatori economici le modalità con cui inviare segnalazioni e richieste di assistenza all'Autorità.

A tal fine, si invitano gli Operatori Economici interessati a partecipare, che dovessero ravvisare un malfunzionamento della Piattaforma, a segnalarlo tempestivamente all'indirizzo e-mail settore.gare@unimi.it, ed in copia agli indirizzi chantal.cremonesi@unimi.it e laura.nieco@unimi.it, specificando sempre gli estremi di riferimento della gara e il tipo di malfunzionamento riscontrato.

Nel caso di cui sopra, dovrà quindi essere inviata tempestivamente all'Amministrazione Appaltante una comunicazione riportante l'indicazione esatta:

- della tipologia di problematica riscontrata;
- della data e dell'ora in cui la stessa si è verificata;
- di eventuali tempestive richieste di assistenza di tipo informatico effettuate accedendo alla sezione "Assistenza Operatori Economici" del Portale Appalti, come meglio sotto specificato.

I suddetti dati saranno indicativi dell'assunzione - da parte del concorrente - di una condotta diligente. Al riguardo si precisa che i tempi medi minimi di caricamento dell'offerta nella sua completezza si attestano in minimo 30 minuti.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di seguito indicata. Limite dimensione della documentazione offerta:

Limite totale busta = 3 GB

Limite singolo file = 60 MB.

Tale aspetto è di assoluto rilievo ai fini di non incorrere in problemi di sistema e di caricamento.



La Stazione Appaltante si riserva di agire come sopra anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita registrazione, alla piattaforma telematica (*in caso di RTI è necessario sia iscritta al portale almeno la mandataria*).



Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale per la registrazione alla piattaforma telematica (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp), al fine di ottenere nome utente e password di accesso all'area riservata all'operatore economico, e dei manuali di utilizzo della piattaforma (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), per disporre delle funzionalità utili alla partecipazione alla presente procedura di gara.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma 'Appalti&Contratti e-Procurement'.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, individuare la presente procedura e cliccare su "visualizza scheda", quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante "presenta offerta" e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, una busta virtuale contenente la documentazione tecnica, una busta virtuale contenente l'offerta economica.

Nel caso in cui l'operatore disponga di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, può effettuare l'accesso alla piattaforma mediante uno di tali strumenti di autenticazione.

ASSISTENZA

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate accedendo alla sezione "Assistenza Operatori Economici" del Portale Appalti, lato Operatori Economici, disponibile al seguente link https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Le suddette modalità dovranno essere utilizzate per qualunque problematica l'operatore economico dovesse riscontrare in merito all'utilizzo della piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Capitolato d'Appalto e relativi allegati;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Domanda di partecipazione (All. 1 al Disciplinare);
- e) Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (All. 2 al Disciplinare);



- f) Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015 (All. 3 al Disciplinare);
- g) Dichiarazione ai sensi degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023 (All. 4 al Disciplinare);
- h) Dichiarazione ottemperanza alle norme ex L. 68/99 (All. 5 al Disciplinare);
- i) Schema di contratto (All. 6 al Disciplinare);
- j) Modello di offerta economica (All. 7 al Disciplinare);
- k) Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (file XML);
- l) DUVRI.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Codice, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capitolato e del presente Disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il giorno 04/03/2025**, in via telematica mediante la Piattaforma, utilizzando le funzionalità descritte nel manuale "Guida alla presentazione di offerte telematiche" (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica, e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e



dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Tuttavia, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di **raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari**, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di **consorzi** di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di **avvalimento**, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO

La presente procedura di gara ha ad oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività di ricerca medica, biologica, veterinaria e similari dell'Università degli Studi di Milano, il tutto come meglio precisato all'art. 1 del Capitolato d'Appalto.

L'attività oggetto di appalto è individuata attraverso il seguente codice CPV: **90510000-5** (trattamento e smaltimento dei rifiuti).

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il valore economico complessivo e i requisiti tecnico-economici richiesti consentono la massima partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese, nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 58 del Codice.

Inoltre, la tipologia di servizi richiesti dal presente appalto necessita di un'esecuzione integrata, unitaria e organica svolta da parte di un unico aggiudicatario, al fine di garantire un migliore coordinamento delle attività nonché una gestione più efficiente del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

L'importo complessivo a base d'appalto - presunto e non garantito - per il quinquennio (tre anni contratto base + due anni per eventuale proroga) viene stimato in € **1.133.000,00** IVA esclusa, così suddiviso:

- Importo per il triennio: € **679.800,00** IVA esclusa
- Importo per l'eventuale biennio opzionale: € **453.200,00** IVA esclusa.

L'importo a base di appalto è stato calcolato sulla base di quanto indicato all'interno dell'Allegato 1 al Capitolato.

In ragione delle attività oggetto dei servizi su descritti ed a seguito di valutazione delle misure da adottare, **l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.**

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la Stazione appaltante ha stimato in € **226.600,00.**

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D. Lgs. 36/2023, tali costi sono stati stimati dalla Stazione Appaltante - mediante applicazione del contratto nazionale applicabile - in ragione delle attività che compongono l'appalto e con riferimento a tutte le prestazioni previste nello stesso.

Si precisa che - ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/23 - i costi della manodopera potranno essere quantificati in offerta con un importo inferiore a quello sopra indicato, con l'obbligo di dimostrare che tale importi deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 2 dell'Allegato I.02, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere tra i seguenti:

- C064: Metalmeccanico
- C100: aziende e società cooperative settore autodemolizione, smaltimento, recupero, trasporto, riciclaggio e trasformazione
- HO11: Commercio e terziario
- I14A: Autotrasporti, merci, logistica e affini
- I14M, I155 Trasporti e logistica
- I14B - I14H: Logistica, trasporto merci e spedizioni
- I141: Trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie
- I100: Logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)
- I145: Cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio
- K574: Multiservizi
- V716: Lavoratori dipendenti delle aziende e cooperative esercenti attività di Multiservizi, Pulizie, Logistica, Trasporti e Spedizioni, Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi
- V713: Commercio, distribuzione, servizi, terziario e trasporti.

L'appalto è finanziato con i budget assegnati per i servizi in oggetto alla Direzione Edilizia e Sostenibilità, per i rispettivi esercizi finanziari.

La contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato d'Appalto.



Si richiama l'art. 3 del Capitolato d'Appalto.

3.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il calcolo della variazione dei prezzi viene effettuato in coerenza con quanto previsto nella sezione III dell'Allegato II.2-bis al Codice, utilizzando gli indici disponibili al momento della rilevazione e quelli corrispondenti al mese del provvedimento di aggiudicazione.

A tal fine la Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo con modalità e frequenza stabilite dalla normativa vigente.

Per le modalità di calcolo e verifica della variazione si rinvia al sopra richiamato allegato II.2-bis del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La **durata** dell'appalto è fissata in **3 (tre) anni** con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di avvio/avvio anticipato del servizio, con la previsione di un eventuale opzione di proroga per ulteriori **2 (due) anni** (si veda punto 4.2).

L'avvio delle prestazioni, in ragione della scadenza dei contratti in essere e della necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità, è prevista per il 1° giugno 2025.

Si precisa che, in ragione dell'improrogabile esigenza di garantire il servizio senza soluzione di continuità, qualora entro il 1° giugno 2025 non fosse ancora intervenuta la stipula del contratto, in presenza del provvedimento di aggiudicazione l'Amministrazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice.

L'operatore economico, partecipando alla presente procedura pertanto, accetta l'eventuale avvio anticipato delle prestazioni - ex art. 17, comma 8, del Codice.

4.2. OPZIONE DI PROROGA

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice.

Sarà facoltà esclusiva del Committente attivare la proroga suddetta qualora il servizio sia stato effettuato secondo gli standard del capitolato e in maniera pienamente soddisfacente nell'arco dei tre anni contrattuali.

In caso di attivazione dell'opzione di proroga, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto base e già applicati allo stesso.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni



fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.3 PROROGA TECNICA

L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata ai sensi dell'art. 65 e dell'art. 1 lett. l) dell'All. I.I del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare - ex art. 67 comma 4 - per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d) del Codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95, c. 1 lett. d) del Codice):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, ove ritenuto necessario, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (art. 68, co.14 del Codice).

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:



- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, c. 5 lett. d), del D.lgs. n. 36/23 e art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- a) I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (assenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e ss del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Ai sensi dell'art. 97 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente (art. 94, comma 6) e non definitivamente accertate (art. 95, comma 2), può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente** alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.1 lett. a) il concorrente dovrà compilare le relative sezioni del DGUE e la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione, allegati al presente Disciplinare.

- b) i concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione dell'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ex art. 1, comma 52, della Legge 190/2012**, presso la Prefettura territorialmente competente.

Il servizio oggetto di appalto, infatti, rientra nell'alveo dei servizi di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 ("*servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.*").



In caso di RTI, di consorzi di concorrenti o GEIE il suddetto requisito, essendo di carattere prettamente soggettivo, deve essere posseduto da tutti i membri del raggruppamento/Consorzio. Con riferimento alla fase esecutiva, si precisa che anche l'eventuale subappaltatore dovrà essere in possesso del suddetto requisito.

Ad attestazione del requisito il concorrente dovrà compilare la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione (All. 1) ed allegare copia semplice dell'iscrizione.

Altre cause di esclusione

- c) **Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (cd. clausola di Pantouflage).

Ad attestazione del requisito relativo all'assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2011 (cd. clausola di Pantouflage), il concorrente dovrà compilare la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione (All. 1), allegata al presente Disciplinare.

- d) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ad attestazione del requisito relativo all'accettazione delle clausole del patto di integrità, l'accettazione delle clausole avverrà con la compilazione e relativa sottoscrizione del Patto di integrità medesimo allegato al presente Disciplinare (All.3).

- e) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice è **requisito necessario dell'offerta** essere ottemperante, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ad attestazione del requisito del punto e), il concorrente dovrà compilare la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione allegata al presente Disciplinare (All. 1) e del DGUE.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione**, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice, nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) **Essere in possesso**, per l'esecuzione del servizio oggetto di gara, delle iscrizioni ed autorizzazioni di legge, specificando l'eventuale titolarità di impianti di smaltimento o la sussistenza di contratti e/o convenzioni con impianti di smaltimento. Precisamente:



1. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4, 5 e comunque per la raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto di appalto;
2. *(esclusivamente nel caso di titolarità di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti)* il possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e/o autorizzazioni equipollenti nel caso di impianti ubicati all'estero;

in alternativa

disponibilità di convenzioni attive con impianti di recupero e smaltimento, indicando denominazione ed estremi autorizzativi di detti impianti;

Si chiede altresì di rilasciare la dichiarazione relativa a:

3. disponibilità di automezzi abilitati al trasporto di sostanze pericolose ADR.

Ad attestazione dei requisiti di cui al punto 6.2 lett. a) e b) il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e della Domanda di partecipazione (All. 1).

Con riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il concorrente dovrà produrre copia semplice della relativa iscrizione accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale, ex art. 47 del DPR n. 445/00.

Con riferimento al possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e/o alla disponibilità di convenzioni con impianti di recupero e smaltimento, il concorrente dovrà indicare gli estremi dei documenti formali all'interno della Domanda di partecipazione (All. 1).

Ai fini della comprova dei requisiti, le relative iscrizioni ove possibile sono acquisite d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La Stazione appaltante si riserva di chiedere la documentazione a comprova direttamente all'operatore economico.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili e compilano la relativa sezione della Domanda di partecipazione.

In caso di RTI, di consorzi di concorrenti o GEIE, si precisa quanto segue, rimandando comunque a quanto meglio precisato ai successivi paragrafi ***“Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE” e “Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili”***:

- i sopracitati requisiti 6.2 lett. a) e b.1), essendo di carattere prettamente soggettivo, **devono essere posseduti da tutti** i membri del raggruppamento.
- i requisiti di cui al precedente punto 6.2 lett. b.2) e b.3) e b.4) **devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Si ricorda che**

In caso di consorzi si richiama quanto precisato al successivo punto 6.6.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.



6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (17 febbraio 2015 - 16 febbraio 2025), per un importo pari o superiore a € 1.700.000,00, IVA esclusa.

Attestazione: l'avvenuta esecuzione dei servizi dovrà essere **attestata mediante compilazione della relativa sezione presente all'interno del DGUE** e della Domanda di Partecipazione (**o allegazione al medesimo DGUE e/o della Domanda di Partecipazione di elenco analitico**), recante l'indicazione di:

- data di affidamento;
- durata, dando indicazione precisa dell'importo svolto esclusivamente nell'arco di tempo richiesto dal Bando;
- committente;
- descrizione del servizio e descrizione dettagliata delle prestazioni svolte;
- importo;
- eventuali co-esecutori;
- percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

La **comprova del requisito** è fornita, dal concorrente primo in graduatoria, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, attestanti il buon esito del servizio;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, attestanti il buon esito del servizio;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa che, qualora i servizi richiesti siano stati realizzati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

I servizi valutabili sono quelli che siano stati eseguiti nel decennio antecedente la pubblicazione della presente gara, come sopra individuato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AL FVOE

Il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale è verificato dalla Stazione Appaltante tramite il sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.



Per lo svolgimento di tali controlli, la Stazione Appaltante invia, tramite il sistema FVOE 2.0, una 'Richiesta autorizzazione' ad accedere al fascicolo virtuale dell'operatore economico interessato, secondo le modalità indicate sul portale ANAC al seguente link (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>). L'operatore economico dovrà autorizzare la Stazione Appaltante ad accedere al proprio fascicolo, dalla propria area riservata del FVOE. 2.0.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **6.2 lett. a)**, nonché il requisito di iscrizione di cui al **punto 6.2. lett. b.1)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al precedente punto **6.2 lett. b.2) e b.3) e b.4)** devono essere posseduti dal concorrente nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al **punto 6.4, lett. a)**, richiesto in relazione alla prestazione, deve essere posseduto dal concorrente nel complesso. È comunque necessario che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare all'interno del Raggruppamento, come specificato nell'impegno di costituzione o nell'atto costitutivo (ex art. 68, comma 11, del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi alle iscrizioni di cui al punto **6.2, lett. a)** e di cui al punto **6.2, lett. b.1)** devono essere posseduti rispettivamente:



- ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- I requisiti di cui al precedente punto 6.2 lett. b.2) e b.3) e b.4) **devono essere posseduti**:
- dal consorzio o dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6 BIS IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO E CLAUSOLE SOCIALI

Al fine di soddisfare gli impegni richiesti dall'art. 102 d.lgs. 36/2023, l'operatore economico, per l'ammissione alla procedura, è tenuto a garantire:

- a) la **stabilità occupazionale** del personale impiegato;
- b) **l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore**;
- c) le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa** per le persone con disabilità o svantaggiate.

Al fine di garantire i suddetti impegni previsti all'art. 102 del Codice e il rispetto degli obblighi richiesti dal Bando di gara in applicazione dell'art. 57 del Codice, l'operatore economico è tenuto ad assumere i seguenti obblighi ai fini dell'ammissione alla procedura:

- a) **essere ottemperante, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68** (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice);
- b) *(per operatori che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta)* presentare, **a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198**, accompagnato da relativa **attestazione della sua conformità** a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure, nel caso di inosservanza dei termini di consegna agli organi suddetti, da **attestazione della sua contestuale trasmissione agli stessi** (artt. 57 del Codice e art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice);
- c) *(per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta)* impegnarsi a produrre, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, la **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** di cui all'art. 1, comma 2, dell'All. II.03 al Codice;



- d) (per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendale (art. 1, comma 3, dell'All. II.03 al Codice);
- e) Impegnarsi - pena l'esclusione - in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare (in sede di presentazione dell'offerta) una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice);

L'impegno riferito alla quota di occupazione giovanile e femminile implicherà la doverosità di assunzione di giovani e donne nella percentuale richiesta (30% con riferimento ai giovani, 30% con riferimento alle donne), solo ed esclusivamente qualora il concorrente in corso di esecuzione si trovasse nella necessità di integrare il proprio organico per lo svolgimento delle specifiche prestazioni oggetto del considerato appalto.

Diversamente l'impegno di assunzione dichiarato non comporterà alcun vincolo per la società.

- f) impegnarsi ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato al punto 3 'Oggetto dell'appalto', oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (Art. 57, comma 1, lett. b) del Codice).

Nelle ipotesi in cui il concorrente indichi l'applicazione di un differente contratto collettivo, garantendo comunque ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, lo stesso dovrà:

- dichiarare, all'interno della Domanda di partecipazione (All. 1) il differente CCNL applicato, l'impegno ad applicare il suddetto CCNL per tutta la durata del contratto e a garantire le medesime tutele anche ad eventuali lavoratori in subappalto;
- allegare all'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (Art. 11 comma 4 del Codice);
- in caso di aggiudicazione, produrre la documentazione a comprova dell'equivalenza.

Ad attestazione degli impegni richiesti ai punti a), c), d), e) ed f): il concorrente è tenuto a rilasciare la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del D.Lgs 36/2023 (All. 4) al Disciplinare).

Ad attestazione e comprova dell'obbligo di cui al punto b), il concorrente è tenuto a rilasciare la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del D.Lgs 36/2023 e produrre in via immediata copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione.

Il contratto di appalto prevedrà l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti punti c), d) ed e), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al punto c) determinerà, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.



La mancata presentazione dell'All. 4 *“Dichiarazione sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102 del D.Lgs 36/2023”* è sanabile mediante soccorso istruttorio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.4 e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6.2 lett. b) “Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali”, ai sensi dell'art. 104, comma 10, del Codice Appalti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Non è consentito, altresì, l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104 co. 4, l'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Pertanto, qualora ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere, tecnico, organizzativo di altri soggetti, dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- a) il **contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in originale o copia autentica.

Precisamente ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice: *“Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:*

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;*
- b) durata;*
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento”.*

- b) una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante quanto segue:



- il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, 95 e 98 del Codice;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 100, comma 3, del Codice;
 - l'impegno verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- d) **DGUE** rilasciato dall'impresa ausiliaria e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilato nelle pertinenti sezioni del menzionato modello.

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e/o umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento **non** è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104 co. 7 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 comma 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (dichiarazione di avvalimento, il nuovo contratto di avvalimento, DGUE dell'ausiliaria subentrante).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel prestabilito termine di 5 giorni, fatto salvo un termine superiore indicato dalla Stazione Appaltante, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente, ai sensi dell'art. 104 co. 5 del D.Lgs. 36/2023.



RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELLA BUSTA 1 IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario;
- 2) il contratto di avvalimento (non avvalimento premiale);
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni;
- 4) Patto di integrità.

8. SUBAPPALTO

In materia di subappalto, si applica la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Le prestazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, **non possono**, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione della prestazione, tenuto conto dell'oggetto della stessa.

Si precisa che l'Appaltatore, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, sarà tenuto in sede esecutiva a:

- a) stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese, per una quota pari o superiore al 20% delle prestazioni subappaltabili.

L'operatore economico che dovesse indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese, dovrà, nel medesimo documento, motivarne le ragioni, le quali saranno sottoposte alla valutazione della Stazione Appaltante (art.119 comma 2 del Codice);

- b) inserire nei relativi contratti di subappalto o subcontratto le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. (art.119 comma 2-bis del D.lgs. n. 36/23);
- c) garantire l'applicazione da parte dei subappaltatori della normativa relativa ai CCNL applicabili, così come disposta all'art. 119, comma 12 del Codice. Nello specifico, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore (artt. 102, comma 1, lettera b) e 119, comma 7 del Codice).

Si richiamano i commi 7 e 12, art. 119, del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

A carico del subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In tema di autorizzazione al subappalto e di corresponsione dei subappaltatori si rimanda a quanto puntualmente statuito all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/23.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, di importo quindi pari a € 22.660,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

- a) la **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria: Banca Intesa Sanpaolo, Via Verdi, 8 - Milano (MI) - C/C bancario: 463971 - Codice ABI: 03069 - Codice CAB: 09400 - Codice IBAN: IT97G0306909400000000463971 intestato a: Università degli Studi di Milano, indicando quale causale del bonifico **"Garanzia provvisoria - SGa 25_835 Servizio rifiuti sanitari - CIG B5A86A53FE"**;
- b) La **fideiussione** può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 01 Settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp



La **garanzia fideiussoria** deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, il quale deve possedere le caratteristiche previste nella Delibera 606 del 19 Dicembre 2023 dell'ANAC.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere sottoscritta:
 - dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - dal soggetto che rilascia la garanzia;
- 7) essere corredata da **documento d'identità** in corso di validità del soggetto che rilascia la garanzia, nonché di **dichiarazione che ne attesti qualifica e poteri e che sia pertanto idonea a garantire la legittimazione dello stesso al rilascio della garanzia.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, come di seguito specificato:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia



la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. **Riduzione del 20%** in caso di possesso della seguente certificazione:
- **gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001.**

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e fornisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile altresì, mediante soccorso istruttorio, la presentazione di una garanzia di valore inferiore, purché la garanzia originaria sia stata costituita antecedentemente rispetto al termine di scadenza delle offerte, o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da parte dell'operatore economico nelle aree/locali interessati dall'appalto è **facoltativo**.

Sarà pertanto discrezione dell'operatore economico valutare la necessità di svolgere il sopralluogo, al fine di poter formulare l'offerta, fatto comunque salvo quanto l'operatore economico dichiarerà nell'Allegato 1 sulla sostenibilità e serietà dell'offerta.

L'eventuale richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: sostenibilita.ambiente@unimi.it; direzione.edilizia@unimi.it ed in copia all'indirizzo settore.gare@unimi.it, dovrà avere il seguente oggetto: "SGa 25_835 - Servizio rifiuti sanitari CIG B5A86A53FE" e riportare i seguenti dati dell'operatore economico richiedente:

- nominativo del concorrente;



- recapito telefonico e indirizzo e-mail per essere ricontattati;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Si precisa che il personale tecnico di Ateneo si rende fin da subito disponibile all'organizzazione e all'effettuazione dei sopralluoghi, così da consentire agli operatori economici la piena conoscenza dello stato dei luoghi, qualora gli stessi lo ritenessero necessario per la presentazione di un'offerta ponderata e sostenibile.

Nessuna responsabilità può essere imputata alla Stazione Appaltante in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale delle imprese nel corso del sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è comprovato mediante produzione della relativa ricevuta all'interno della busta virtuale n. 1 '*Documentazione amministrativa*'.

Nel caso in cui la predetta ricevuta non risulti inserita all'interno della busta virtuale n. 1 '*Documentazione amministrativa*', la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE, ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara, in quanto il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 11/03/2025, a pena di irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo



rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente Disciplinare. Pertanto, richiamato integralmente quanto già chiarito al suddetto punto 1.1., si ricordano anche le dimensioni massime delle buste virtuali.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“Offerta” è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente ovvero ritirare l'offerta presentata nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente **esclusione** dalla gara dell'Offerente interessato.



L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, utilizzando il soccorso istruttorio correttivo. A tal fine, richiede alla Stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono sanate essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (*c.d. soccorso integrativo*);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta è sanabile, qualora sia chiara la riconducibilità all'offerente;



- la mancata presentazione della Dichiarazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102 al Codice è sanabile, fatta comunque salva l'obbligatorietà del rilascio delle dichiarazioni in essa contenute;
- è sanabile la mancata presentazione dell'All. 4.1 sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- è sanabile, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, purché redatto in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente **a pena di esclusione**, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo l'acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell'offerta.

Si considera insanabile, in tale ottica, la mancanza/irregolarità essenziale dei seguenti documenti:

- presentazione di un'offerta plurima o condizionata;
- mancata presentazione di una o più buste virtuali;
- mancata costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- mancanza o carenze non sanabili dei documenti di cui alle buste 2 e 3;
- inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno delle buste virtuale 1 e 2;
- mancato versamento del contributo a favore dell'ANAC.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del Codice sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;



- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta virtuale n.1 "Documentazione amministrativa", la quale sarà unica anche in caso di partecipazione a più lotti, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (All. 1 al Disciplinare);
- 2) Documento di gara unico europeo (file XML);
- 3) Patto di integrità (All. 3 al Disciplinare);
- 4) Dichiarazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 (All. 4 al Disciplinare);
- 5) *(Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici)* Dichiarazione ottemperanza alle norme ex L. 68/99 (All. 5 al Disciplinare);
- 6) Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 7) Garanzia provvisoria;
- 8) *(Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta)* copia della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- 9) Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC;
- 10) Copia semplice dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali;
- 11) Attestazione dell'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ex art. 1, comma 52, della Legge 190/2012 (c.d. White List);
- 12) *(Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 13) *(solo in caso di avalimento)* Documentazione di avalimento;
- 14) *(solo in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura;
- 15) *(solo in caso di concordato preventivo)* Documentazione per concordato preventivo di cui al punto 14.2;
- 16) *(Solo in caso di partecipazione associata)* Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.3;
- 17) *(Eventuale)* Copia ulteriore della documentazione amministrativa contenuta nella Busta 1, qualora si intendano secretare alcuni dati personali.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA (Allegato 1 al Disciplinare)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 al presente Disciplinare. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascun partecipante.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore economico dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 e ss del D.Lgs. n. 36/2023 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e si impegna ad adottare le misure di *self-cleaning* qualora si verificano cause di esclusione **dopo** la scadenza della presentazione delle offerte.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra l'altro:

- i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 95, c. 1 lett. d) del Codice di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;



- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9 (ex art. 11 del Codice), la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la competente Prefettura oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura;
- ulteriori dichiarazioni in merito all'accettazione dei termini determinati dalla necessità di garantire continuità al servizio;
- indicazione delle sezioni documentali dell'offerta tecnica che si intendono escludere dal diritto di accesso da parte di altri concorrenti;

Si precisa che le motivazioni a sostegno della secretazione dell'offerta tecnica, dovranno essere contenute all'interno della relativa Busta 3 (Busta Tecnica), argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare, in ragione della presenza di segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Non saranno prese in considerazione motivazioni generiche - quali ad esempio un generico riferimento ad un asserito know-how aziendale o simili - ovvero non comprovate.

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

Modalità di presentazione e sottoscrizione

- nel caso di concorrente che partecipa in forma singola, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta dal concorrente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dalla mandataria/capofila;
- nel caso di consorzio stabile, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta dal consorzio medesimo e da ciascuna consorziata, esecutrice e/o indicata per il soddisfacimento dei requisiti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda di partecipazione è unica, ma sottoscritta - ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 - da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo. Qualora le singole dichiarazioni dovessero differire nel contenuto per i singoli componenti, le stesse dovranno essere ripetute per ciascun membro del raggruppamento, utilizzando le apposite sezioni presenti nel documento;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di



partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

C. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura (si veda punto 14.1.2.).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato **in alternativa** mediante una delle seguenti modalità:

- tramite il **servizio @e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate. **A comprova** del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- tramite **modello F24**, recante quale codice "2501". **A comprova** del pagamento, il concorrente allega una dichiarazione recante l'oggetto e l'indicazione del CIG della presente procedura ed avente in allegato il modello attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;
- bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. **A comprova**, il concorrente allega l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'assolvimento mediante tale modalità;
- marca da bollo da euro 16,00**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. **A comprova** del pagamento, il concorrente allega obbligatoriamente all'istanza di partecipazione copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF, barrato e con indicazione del CIG della presente procedura.

SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI: tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento ("Imposta di bollo - SGa 25_835,



CIG). **A comprova** del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

14.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente deve scaricare il Documento di gara unico europeo - DGUE (*DGUE request*) - in formato XML, reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Per la compilazione del DGUE, il concorrente deve utilizzare la funzione '*Genera m-dgue*' presente nella busta amministrativa e procedere alla compilazione dello stesso.

Una volta compilato mediante la funzione di cui sopra, il concorrente dovrà esportare il file (*DGUE response*) in formato PDF e caricarlo sulla piattaforma telematica, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.

In concorrente produce, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

Specificatamente, il modello dovrà essere così compilato:

A - Motivi legati a condanne penali

B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

C - Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

D - Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 lettera a) del presente disciplinare.

Parte II - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.2.1 del presente disciplinare;

b) la **sezione B** per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al par. 6.2.2 del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE IN CASO DI AVVALIMENTO O IN PRESENZA DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Per la compilazione del DGUE, in caso di avvalimento o in presenza di raggruppamenti temporanei ed altri, il concorrente dovrà condividere il link del modulo esterno MDGUE utilizzando la seguente funzione - presente nella busta amministrativa -: “Per gli ulteriori eventuali DGUE richiesti ad altri soggetti (membri del raggruppamento, imprese ausiliarie, subappaltatori...) utilizza o condividi clicca qui”.

Mediante la predetta funzione i membri del raggruppamento, imprese ausiliarie, subappaltatori etc. potranno compilare il DGUE. Il concorrente dovrà poi provvedere ad inserire nella busta amministrativa i singoli file compilati specificando nella descrizione dello stesso l'impresa al quale appartiene.

14.1.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, il concorrente allega:

1. **Patto di integrità** ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 debitamente compilato e sottoscritto;

Il Patto di integrità deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano al raggruppamento;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

2. **Dichiarazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102 del D.Lgs 36/2023** (All. 4 al disciplinare di gara);

La Dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano al raggruppamento;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3. **Dichiarazione ottemperanza L. 68/99** (All. 5 al Disciplinare);

La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, laddove abbiano un numero di dipendenti pari o superiore a 15;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, laddove abbiano un numero di dipendenti pari o superiore a 15;



- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

4. **Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00** (da allegare alla Domanda di partecipazione, punto 14.1);

5. **Garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del Codice.

(Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta) Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice: copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

La garanzia è da presentare e sottoscrivere secondo i termini e le modalità previste al Paragrafo 10 del presente Disciplinare.

6. **Attestazione di pagamento del contributo in favore dell'ANAC;**

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI/RTP costituito sia nel caso di RTP/RTI non ancora costituito, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono.

A tal riguardo si vedano le FAQ Anac, relative ai contributi in sede di gara, presenti al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara>

7. **Copia semplice dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali**

Da presentare e sottoscrivere dal singolo operatore titolare del certificato di qualificazione presentato ai fini dell'attestazione dei requisiti.

8. **Copia semplice dell'iscrizione alla White List**

Da presentare e sottoscrivere da tutti gli operatori economici coinvolti nella procedura (mandataria/mandanti, consorzio/consorziata, subappaltatore, ecc...).

9. *(Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* **Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità;**

La Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale deve essere presentata e sottoscritta, sempre che la singola società occupi oltre 50 dipendenti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

10. *(solo in caso di avvalimento)* **Documentazione richiesta al Paragrafo 7 del presente Disciplinare**

La documentazione relativa all'avvalimento deve essere:



- 1) la dichiarazione di avalimento presentata e sottoscritta dall'ausiliaria;
 - 2) il contratto di avalimento presentato unitariamente, ma sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata;
 - 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni, presentato e sottoscritto dall'ausiliaria;
 - 4) Patto di integrità dell'ausiliaria.
- Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.**

11. *(Solo in caso di sottoscrizione del procuratore)* **Copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
12. *(Solo eventuale)* **Documentazione di cui ai punti 14.2 e 14.3.**

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- 1) La Dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante della società interessata;
- 2) La Relazione dovrà essere sottoscritta dal professionista e presentata in allegato alla dichiarazione di cui al punto 1).

15.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, (ulteriore rispetto a quella resa all'interno dell'Allegato 1) ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;



- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



- in caso di RTI costituendo:
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Il concorrente, qualora ritenga che all'interno della Busta 1 "Documentazione Amministrativa" siano presenti dati sensibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, domicilio, recapiti...), potrà allegare una copia ulteriore della relativa documentazione (corredata da relativa dichiarazione di conformità alla documentazione della BUSTA 1), adeguatamente oscurata nelle parti ritenute contenenti i suddetti elementi.

Con riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, la Stazione Appaltante - valutata la fondatezza delle richieste di oscuramento - renderà disponibile il contenuto della busta con le informazioni oscurate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della presente procedura, in applicazione e nei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la **documentazione relativa all'offerta tecnica** nella Piattaforma, **a pena di inammissibilità dell'offerta**, all'interno della busta virtuale n. 2 "Offerta tecnica".

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente** o da un suo procuratore.

Nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Con riferimento alle generali modalità di sottoscrizione si rimanda a quanto puntualmente previsto al menzionato punto.

La busta virtuale n. 2 "Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) **Relazione tecnico-illustrativa** del servizio offerto;

Eventuali ulteriori documenti da produrre:

- 2) *Eventuale, in caso di avalimento premiale*, **il contratto di avalimento**;



- 3) Eventuale, nel caso in cui il concorrente ritenga che alcune parti della relazione siano coperte da segreto tecnico - commerciale, relazione tecnica secretata, corredata da un documento contenente le motivazioni a sostegno della secretazione, separatamente allegato.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 ed all'All.5 del Codice.

Si precisa che nella "busta n. 2" contenente l'offerta tecnica non devono essere inseriti, pena l'esclusione, altri documenti oltre a quelli richiesti. In particolare, tutti i documenti contenenti riferimenti economici non dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica.

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La relazione tecnica contiene una descrizione che evidenzia, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, le **caratteristiche minime** previste dal Capitolato tecnico nonché le **eventuali caratteristiche tecniche** migliorative proposte.

A) Organizzazione e svolgimento del servizio (max 28 punti complessivi)

A.1) Organizzazione (max punti 20)

Il concorrente dovrà descrivere in modo puntuale il sistema organizzativo che l'impresa intende adottare, in rapporto ai compiti descritti nel Capitolato d'Appalto, evidenziando le professionalità che saranno chiamate ad operare per la corretta esecuzione di tutte le fasi del servizio e le modalità di verifica e di controllo interno delle attività attinenti al servizio affidato.

A livello organizzativo, nella descrizione dovrà essere contemplata anche la figura di cui al successivo punto A.3), qualora proposta (Es. modalità e fasce di reperibilità ecc...)

A.2) Piano di valutazione dei rischi e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza (max punti 4)

Il concorrente dovrà descrivere quali misure adotterà nello svolgimento delle attività previste dal Capitolato d'Appalto a tutela della salute e della sicurezza dei propri operatori e dell'utenza universitaria.

A.3) Nomina di un supervisore tecnico in possesso di formazione relativa allo specifico settore oggetto di appalto (max punti 4)

Il concorrente dovrà dichiarare se intende procedere alla nomina di un supervisore tecnico che avrà il compito di monitorare l'andamento del servizio, di collaborare con il competente ufficio dell'Ateneo e con i referenti interni della stazione appaltante alla soluzione di eventuali criticità.

Lo stesso dovrà essere qualificato mediante attestazione di relativa formazione nel settore.

Si precisa che non è richiesta l'indicazione del nominativo del soggetto individuato quale supervisore tecnico, ma solo il profilo professionale.



Laddove il concorrente individui già in sede di offerta il nominativo del profilo professionale, quest'ultimo potrà essere oggetto di sostituzione con un profilo professionale di livello equivalente a quanto offerto, previa autorizzazione della Rup.

B) Numero e tipo di automezzi in possesso delle autorizzazioni previste per il trasporto dei rifiuti oggetto della gara, fermo restando quanto previsto nel Capitolato in merito alle relative specifiche (max punti 15 assegnati come di seguito:)

Punti 5: da 1 a 5 automezzi;

Punti 10: da 6 a 10 automezzi;

Punti 15: oltre 10 automezzi.

C) Caratteristiche dei contenitori omologati offerti per la raccolta, lo stoccaggio ed il trasporto di ciascuna tipologia dei rifiuti oggetto della gara (max punti 15)

Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche dei contenitori utilizzati ai fini dello svolgimento della prestazione, ferme restando le specifiche minime indicate all'art. 8 del Capitolato.

Le caratteristiche potranno essere descritte anche mediante allegazione delle relative schede tecniche, qualora le stesse siano ritenute esplicative delle migliorie che si intendono presentare in offerta.

D) Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale (max punti 5)

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta.

Si chiede di allegare anche copia semplice della certificazione.

E) Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (max punti 2)

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta.

Si chiede di allegare anche copia semplice della certificazione.

F) Proposte migliorative (max punti 5)

Il punteggio verrà assegnato laddove il concorrente metta a disposizione della Stazione Appaltante una piattaforma informatica sulla quale poter effettuare le richieste di prelievo, nonché verificare la programmazione dei servizi richiesti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.



Ex art. 91 comma 5 del Codice, con la sottoscrizione dell'offerta tecnica l'Operatore economico si impegna ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla Stazione Appaltante e dalla disciplina applicabile.

Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli di cui ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste.

La Relazione dovrà descrivere compiutamente l'argomento trattato. Saranno presi in considerazione, e quindi oggetto di valutazione, esclusivamente eventuali rimandi "per relationem" ad altri paragrafi specificamente indicati in maniera chiara e univoca dal concorrente

Si precisa che nella "busta n. 2" contenente l'offerta tecnica non dovranno essere inseriti altri documenti. In particolare, tutti i documenti contenenti riferimenti economici non dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura.

Indicazioni redazionali

La relazione dovrà essere redatta in formato A4 verticale, carattere "Arial 11" ad interlinea singola, per un totale massimo di **n. 40 facciate**, escluse copertina e pagina indice. Gli eventuali inserti grafici (tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.), di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 sarà considerato alla stregua di due A4), dovranno essere conteggiati nel limite complessivo delle 40 (quaranta) facciate. Le pagine dovranno essere numerate progressivamente.

Tutte le pagine della relazione eccedenti il numero di facciate previsto non saranno prese in considerazione.

Non sono computati nel numero delle facciate solo le copertine, gli eventuali sommari, le eventuali schede tecniche allegate e le copie semplici delle certificazioni di cui ai punti D) ed E).

Non saranno computati nel numero delle facciate eventuali CV e/o certificazioni attestanti la formazione degli Operatori, la cui allegazione è solo eventuale.

2. *Eventuale*: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale), il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO** è presentato all'interno della presente busta e deve essere coerente con le dichiarazioni già rilasciate sull'avvalimento nella Busta 1.

3. *Eventuale* RELAZIONE TECNICA SECRETATA

Il concorrente che abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione (allegato 1), che l'offerta tecnica presentata è coperta da segreto tecnico/commerciale, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, allega una copia della relazione tecnica di cui sopra, firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, i cui motivi di segretezza sono indicati nell'ulteriore documento allegato.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il concorrente dichiari che l'offerta tecnica prodotta non è coperta da segreto tecnico/commerciale, lo stesso potrà caricare, in corrispondenza della voce "Relazione Tecnico-Illustrativa Secretata", una dichiarazione nella quale specifichi la non segretezza della propria offerta tecnica.



Si precisa che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, la Stazione Appaltante - valutata la fondatezza delle richieste di oscuramento - renderà disponibile il contenuto della busta con le informazioni oscurate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della presente procedura, in applicazione e nei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.

Ex art. 91 comma 5 del Codice, con la sottoscrizione dell'offerta tecnica l'Operatore economico si impegna ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla Stazione Appaltante e dalla disciplina applicabile.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella busta virtuale n. 3 "*Offerta economica*".

L'Offerta economica è redatta utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare (**Allegato 7 - Modello offerta economica**).

L'offerta economica sarà firmata digitalmente secondo le modalità previste dal precedente punto 14.1 '*Modalità di sottoscrizione*', in particolare si ricorda che:

- l'offerta economica deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente** o da un suo procuratore.
- nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai vari componenti del concorrente secondo le modalità indicate nel riquadro di cui al punto 14.1.

Modello offerta economica debitamente compilato: l'offerente dovrà utilizzare, **a pena di esclusione**, esclusivamente il file excel messo a disposizione dell'Amministrazione, avendo cura di inserire:

- i dati identificativi del concorrente** (es. ragione sociale, sede legale, partita IVA) - "*Anagrafica*";
- i prezzi unitari per ciascuna tipologia.**
A seguito dell'indicazione dei dati di cui sopra, il foglio di calcolo restituirà in automatico l'importo complessivo offerto per il quinquennio.
- la stima dei costi aziendali - già ricompresi nel prezzo offerto di cui al punto b) - relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice e specificati all'art. 110, comma 5 lett. c), del Codice, afferenti all'esercizio dell'attività professionale a carico dell'appaltatore con riferimento all'esecuzione dell'oggetto del presente appalto.
- la stima dei costi della manodopera** - ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, con riferimento all'esecuzione dell'oggetto del presente appalto.

Con riferimento ai costi della manodopera, indicati al punto 3 del presente Disciplinare, si precisa che il relativo importo può essere eventualmente variato rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare, fermo l'obbligo per l'operatore economico di dimostrare che l'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si chiede di produrre inoltre **in allegato all'offerta economica - non a pena di esclusione - un documento giustificativo dei costi della manodopera indicati** (a titolo meramente esemplificativo: CCNL applicato, costo orario stimato degli addetti, ecc.)



- e) **la dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023**, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata e, nel caso in cui lo stesso differisca da quelli indicati indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare, la dichiarazione che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

La dichiarazione viene resa in sede di compilazione del modello offerta economica fornito dalla Stazione Appaltante (Allegato 7). Si precisa che le verifiche, comunque, verranno effettuate solo sul concorrente primo in graduatoria, che verrà proposto quale aggiudicatario.

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali **dopo la virgola pari a 2 (due)**; nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Si precisa che, con la presentazione dell'offerta, il concorrente si vincola ai prezzi indicati all'interno del "Modello Offerta Economica", i quali costituiranno vincolo negoziale.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente** o da un suo procuratore.

Nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Con riferimento alle generali modalità di sottoscrizione si rimanda a quanto puntualmente previsto al menzionato punto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'***offerta economicamente più vantaggiosa*** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti **punteggi**:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi assegnati sulla base del punteggio previsto per il tipo di miglioria offerta, come da dettaglio della tabella;

Nella colonna identificata dalla **lettera O** vengono indicati i “**Punteggi ON/OFF**”, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI O MAX	SOTTO-CRITERI
A)	Organizzazione e svolgimento del servizio	<u>28</u>	24		4	A.1) Organizzazione (<i>max punti 20-discrezionale</i>)
						A.2) Piano di valutazione dei rischi e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza (<i>max punti 4-discrezionale</i>)
						A.3) Nomina di un supervisore tecnico in possesso di adeguata formazione (<i>punti 0/4-ON/OFF</i>)
B)	Numero e tipo di automezzi in possesso delle autorizzazioni previste per il trasporto dei rifiuti oggetto della gara	<u>15</u>		15		Numero automezzi
						<i>Punteggio tabellare</i>
						Da 1 a 5
						5
						Da 6 a 10
						10
						Oltre 10
						15
C)	Caratteristiche dei contenitori	<u>15</u>	15			Caratteristiche dei contenitori omologati offerti per la raccolta, lo stoccaggio ed il trasporto di ciascuna tipologia dei rifiuti oggetto della gara (<i>max punti 15-discrezionale</i>)
D)	Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001	<u>5</u>			5	Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001 - Sistema di gestione Ambientale, in corso di validità (<i>punti 0/5-ON/OFF</i>)
E)	Possesso della certificazione della parità di genere	<u>2</u>			2	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (<i>punti 0/2-ON/OFF</i>)
F)	Proposte migliorative	<u>5</u>	5			Messa a disposizione di una piattaforma informatica sulla quale poter effettuare le



						richieste di prelievo, nonché verificare la programmazione dei servizi richiesti (max punti 5-discrezionale)
	Totale	70				70

Stante la natura e complessità dell'appalto, l'Amministrazione ritiene opportuno fissare, quale soglia minima di punteggio tecnico, ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D.lgs. 36/2023, una soglia pari a 35 punti su 70.
Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 per il punteggio tecnico complessivo.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI

L'attribuzione dei punteggi tecnici ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σn = sommatoria

Per gli elementi cui è assegnato un **punteggio ON/OFF** (criteri A.3), D), ed E) della tabella), il relativo punteggio è assegnato automaticamente ed in valore assoluto sulla base della presenza o meno dell'elemento richiesto. Precisamente, vi sarà l'attribuzione del punteggio 0 al concorrente che non presenta l'elemento richiesto e il punteggio massimo al concorrente che presenti l'elemento.

Per l'elemento cui è assegnato un **punteggio tabellare** (criterio B) della tabella), l'assegnazione del relativo punteggio è modulata sulla base della quantità proposta degli elementi richiesti.

Con riferimento agli **elementi qualitativi/discrezionali**, le offerte verranno valutate come segue: per ciascun criterio/sub-criterio, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta valutata un coefficiente discrezionale - motivazionale compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente tabella:

COEFFICIENTE	CRITERIO MOTIVAZIONALE
0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Absolutamente insufficiente
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Mediocre
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente



La Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni criterio/sub-criterio. Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario verranno quindi trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Il punteggio del concorrente per ciascun criterio/sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando i singoli coefficienti definitivi ottenuti per il valore del relativo punteggio massimo.

Le valutazioni della Commissione risulteranno da apposito processo verbale. Le attribuzioni dei coefficienti numerici si intenderanno correlate al giudizio motivazionale indicato nella soprariportata tabella senza necessità di ripetizione nel relativo verbale.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio/sub-criterio.

17.3 METODI DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA - MAX 30 PUNTI

Il punteggio economico verrà attribuito applicando la seguente formula per calcolare il relativo punteggio:

$$30 * P_{min} / P_i$$

dove:

P_i = valore dell'offerta (prezzo) del concorrente

P_{min} = Valore del prezzo più basso fra tutti i concorrenti

Si precisa che i punteggi, tecnici ed economici, ottenuti con l'applicazione delle formule sopra esposte, i quali saranno riportati alla seconda cifra decimale, si otterranno mediante il sistema di calcolo automatico di un foglio Excel.

La migliore offerta sarà determinata dal **punteggio complessivo più alto**, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" ed il "Punteggio Economico".

Sulla base dei punteggi così ottenuti, la Commissione Tecnica Giudicatrice dovrà compilare la **graduatoria provvisoria** ai fini dell'aggiudicazione.

18. MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI DI GARA

È possibile, per l'operatore economico che ha presentato offerta verificare lo stato di avanzamento delle attività mediante accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute virtuali saranno rese note con avviso sulla piattaforma telematica, nella pagina di dettaglio della presente procedura.



19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno 11/03/2025 alle ore 10:30.

Eventuali variazioni relative alla data/ora di tale seduta saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Parimenti le successive sedute di apertura delle buste virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

La Responsabile per la fase di gara si avvale per lo svolgimento della procedura dell'ausilio del Seggio di gara, il quale lo supporterà o lo sostituirà nell'apertura e nella valutazione della regolarità e completezza delle Buste Virtuali 1 "Documentazione Amministrativa".

Segnatamente, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del "*Regolamento sull'attività negoziale dell'Università degli Studi di Milano*", emanato con Decreto Rettorale rep. 5641 del 18 settembre 2024, il Seggio di gara, nominato nella presente procedura con determina del Responsabile della Struttura competente per l'affidamento, è composto da n. 3 componenti selezionati tra il personale della Direzione Centrale Acquisti dell'Ateneo e avente comprovata esperienza, di almeno sei mesi, nel settore della normativa appalti e delle procedure di gara.

Pertanto, nella prima seduta virtuale, il Seggio accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, let. d) del Codice. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e qualora i suddetti documenti non siano reperibili sul FVOE.

Precisamente, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Appaltante si riserva in ogni fase della procedura la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto auto-dichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del "*Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici*", emanato con Decreto Rettorale rep. 5282/2019 del 20/12/2019 e dell'art. 12 del "*Regolamento sull'attività negoziale dell'Università degli Studi di Milano*", emanato con



Decreto Rettorale rep. 5641 del 18 settembre 2024.

La commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice, in seduta virtuale, procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla presente fase di gara ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18 e ne comunica i nominativi al RUP, al fine di procedere con le relative comunicazioni. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In una seduta successiva, la Commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e successivamente all'individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.



L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria, con l'individuazione dell'operatore economico primo in graduatoria.

Ove sussistano i presupposti di legge, si procederà come illustrato al successivo paragrafo 22.

Nell'ipotesi in cui non si dovesse procedere con l'attivazione della fase endo-procedimentale di verifica dell'anomalia, si procederà comunque al controllo dei costi della manodopera indicati nella prima offerta in graduatoria, ai sensi dell'art. 108, c. 9 e 110 c. 5 del Codice. Il controllo verrà effettuato mediante l'analisi, da parte del RUP, dei dati presentati dal concorrente nel documento giustificativo di cui al precedente Paragrafo 17 "Offerta economica", ed eventualmente anche mediante ulteriore documentazione prodotta dal medesimo concorrente a giustificazione dei suddetti costi.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel rispetto di quanto prescritto all'art. 110 del Codice, la Stazione Appaltante stabilisce che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare, qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a sette.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. In presenza di più di un'offerta anomala, l'Amministrazione si riserva - in caso di particolare urgenza - di richiedere contestualmente ai concorrenti, che hanno presentato le offerte risultate anomale, i relativi giustificativi.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, termine che fin d'ora si prevede essere di 5 giorni, fatta salva la possibilità di assegnazione di un termine superiore qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione.



Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro di 3 giorni, o un termine superiore ove ritenuto maggiormente congruo.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'Amministrazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione si propone con la presente gara, come esplicitati nei relativi atti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica dei costi della manodopera o la verifica di congruità dell'offerta - la documentazione a comprova dell'equivalenza delle tutele contrattuali, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante - in conformità all'All. I.01 e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 6 bis.
- 2) richiedere quindi - in presenza di una graduatoria definitiva - al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e del rispetto dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice.

Il RUP procede a verificare l'equivalenza delle tutele in conformità all'allegato I.01 al Codice.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3 bis, del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso



connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvede a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente ex DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il termine previsto.

Il concorrente dovrà trasmettere la suddetta dichiarazione entro 2 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta.

Qualora, a seguito dei controlli, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. c) del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Si richiama l'art. 108, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con la comunicazione di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 10 del Codice.

Ai fini dell'**effettuazione dei controlli di legge** propedeutici al provvedimento di aggiudicazione, il concorrente primo in graduatoria dovrà presentare:

- dichiarazione a conferma che l'Allegato 1 "Domanda di partecipazione", prodotto in offerta, riporti i nominativi di tutti i soggetti di cui al c. 3 dell'art. 94. Diversamente si chiederà di integrare tale elenco con i nominativi mancanti;
- **Certificati** (in originale o copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente oppure attestazioni rilasciate dal committente privato oppure contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni/privati completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo, per la comprova del possesso dei requisiti speciali di cui al punto 6.2 e del presente Disciplinare;
- **dichiarazioni e documentazioni finalizzate alla richiesta di informazione antimafia**, da inviare a cura della Stazione appaltante alla competente Prefettura (ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. 218/2012);



In ragione dell'urgenza di procedere con la definizione del presente affidamento, potrà contestualmente essere richiesta la presentazione della **bozza della garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Qualora la suddetta bozza non venisse richiesta in detta sede, verrà richiesta con l'istanza di produzione documentale inviata per la stipula del contratto, di seguito specificata.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- **polizza RCT/RCO**: copia di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
- **dichiarazioni relative agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 cui è sottoposto il contratto;
- **In caso di RTI**, atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel quale le Imprese aggiudicatarie conferiscono ad una di esse il mandato di esercitare la funzione di capogruppo, specificante che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'Università degli Studi di Milano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura riferentesi all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto. Tale atto dovrà riportare l'esatta indicazione delle prestazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese interessate;
- **copia del Capitolato di gara sottoscritto digitalmente**;
- **DUVRI** (nella versione che verrà fornita all'aggiudicatario), debitamente compilato e sottoscritto;
- **versione definitiva della garanzia definitiva**;
- **gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura** di cui all'art. 119, co.3, lett. d) del Codice.
- **eventuale**: per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, comunicazione dell'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Si precisa che l'Amministrazione Appaltante procederà con l'avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la **stipula del contratto** non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del Codice, la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, in conformità a quanto previsto all'art. 18, comma 1, del Codice e all'art. 11, commi 2 e 4, del *"Regolamento sull'attività negoziale dell'Università degli Studi di Milano"*, emanato con Decreto Rettorale rep. 5641 del 18 settembre 2024.



Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della stazione appaltante.

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

225. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, il concorrente avrà l'onere di allegare alla predetta documentazione una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, c. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il knowhow aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (art. 98 del Codice della proprietà industriale - Dlgs 30/2005 e Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).

In conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia:

- non è sufficiente un generico richiamo al know how aziendale, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata che sia in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 ottobre 2024, n. 8257);
- l'opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.

È dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale, mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi



rispetto a quelli difensivi (Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2024 n. 7650; Consiglio di Stati, Sez. IV, 06.12.2024, ord. n.9820).

Pertanto la dichiarazione di cui sopra dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata alla luce dei principi sopra esposti.

In caso di motivazione generica o insufficiente, si procederà a rendere disponibili le offerte nella loro versione integrale, nelle modalità e con i limiti di cui all'art. 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

- Responsabile unica del Procedimento: Ing. Irene Bonera, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia e Sostenibilità;
- Responsabile per la fase di affidamento: Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegata, Direzione Centrale Acquisti;
- Referenti della procedura amministrativa: dott.ssa Laura Nieco, Responsabile Ufficio Gare lavori e Servizi di Ingegneria e Architettura, tel. 02 503 12664 - dott.ssa Chantal Cremonesi, Ufficio Gare lavori e Servizi di Ingegneria e Architettura, tel. 02 503 12186, Direzione Centrale Acquisti - settore.gare@unimi.it

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso

Allegati:

- Domanda partecipazione (Allegato 1);
- Informativa Privacy (Allegato 2);
- Patto di Integrità (Allegato 3);
- Dichiarazione ai sensi degli artt. 57 e 102 D.Lgs 36/2023 (Allegato 4);
- Dichiarazione ottemperanza L. 68/99 (Allegato 5);
- Schema di contratto (Allegato 6);
- Documento di gara unico europeo (file XML);
- Modello di offerta economica (All. 7).